

PROVINCIA DI PISTOIA E INCENERITORE DI MONTALE.....LA BEFFA!

Il TAR della Regione Toscana con sentenza n° 954/2015 del 29 giugno 2015 (URL <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JCYRB4YZHBU5K3U7STKBWGMGETY&q=ladurner%20or%20montale>) ha annullato in parte le autorizzazioni della Provincia di Pistoia (Ordinanza n° 788/2014 e 1345/2014) dando ragione alla ditta LADURNER S.p.A. (gestore dell'impianto, di incenerimento di Montale). Il Collegio nella propria sentenza ritiene che l'inceneritore di Montale possa incenerire rifiuti (urbani e speciali non pericolosi) per quantitativi maggiori delle 150 t/giorno autorizzate senza dover attivare e quindi concludere positivamente il relativo procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) !!!

La Provincia, invece, ha sempre sostenuto che la possibilità di incenerire quantitativi maggiori di rifiuti, rispetto a quelli dichiarati e quindi presi in esame nello specifico studio di VIA attivato dall'ex gestore CIS S.p.A. e concluso nel 2005 (150 t/giorno), è vincolata all'attivazione e conclusione positiva di nuovo e specifico procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. La beffa si concretizza nel fatto che la Provincia di Pistoia si trova in estrema solitudine a combattere con le poche forze di cui dispone, dato il particolare momento, per la qualità ambientale e quindi per la salute dei cittadini.

Ecco sinteticamente lo svolgimento dei fatti... ..

Con Determinazione Dirigenziale 267 del 25/02/2005 si conclude positivamente il procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) che ha consentito all'allora gestore (CIS S.p.A.) di ottenere la specifica autorizzazione ad incrementare il quantitativo giornaliero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da incenerire nell'impianto e cioè passando da 120 a 150 tonnellate giorno.

Nel corso degli anni la gestione dell'impianto di incenerimento è passata alla ditta LADURNER S.r.l.

Con Ordinanza n° 788/2014 la Provincia di Pistoia rilasciava il rinnovo dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) confermando nelle 150 tonnellate giorno il quantitativo massimo di rifiuti inceneribili.

In seguito all'emanazione del Decreto Legge 133/2015 (cd. "Sblocca Italia"), poi convertito con modificazioni con Legge 164/2014, la Provincia di Pistoia emanava l'Ordinanza n° 1345/2015 adeguando l'AIA ai contenuti dell'art 35 del citato DL.

La questione è di carattere squisitamente tecnica così come si evince dalla lettura attenta della sopra citata Ordinanza (reperibile al seguente URL: <http://www.provincia.pistoia.it/AMBIENTE/InformazioneAmbientale/TermovalorizzatoreMontale/TermovalorizzatoreMontale.asp>) ed in particolare:

- 1) **l'impianto per poter** aumentare il quantitativo giornaliero di rifiuti da incenerire, passando da 120 a 150 tonnellate giorno, ha espletato la specifica procedura di VIA. In tale procedimento venne indicato **il carico termico dell'impianto (dato costruttivo di targa) precisando** che la sua saturazione sarebbe avvenuta incenerendo rifiuti con alto potere calorico: di 3603 Kcal/Kg per i rifiuti gestiti nella linea 1 pari a 75 t/giorno e di 2704 Kcal/Kg per i rifiuti gestiti la linea 3 pari a 75 t/giorno. Il totale complessivo è pari a 150 tonnellate giorno di rifiuti inceneriti;
- 2) **l'autorizzazione alla gestione tiene conto delle conclusioni della procedura VIA e limita l'incenerimento** di rifiuti al quantitativo massimo giornaliero di 150 tonnellate;
- 3) **il Carico Termico, che come già detto rappresenta il dato costruttivo (di targa) dell'impianto, non è altro che il prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti, pertanto il quantitativo di rifiuti smaltiti nell'impianto è inversamente proporzionale** al loro potere calorifico (più il potere calorifico dei rifiuti è basso e più aumenta il quantitativo di smaltimento per raggiungere il valore fisso della capacità termica);
- 4) Ladurner S.r.l., prima nel 2011 e successivamente nel 2012, presenta richiesta di modifica dell'autorizzazione al fine di vincolare il processo di trattamento termico (incenerimento) al solo carico termico dell'impianto e non al quantitativo massimo giornaliero autorizzato. La Provincia di Pistoia,

congiuntamente al Dipartimento ARPAT di Pistoia, all'Azienda USL 3 di Pistoia e al Comune di Montale, rigetta tali richieste specificando che lo smaltimento di un quantitativo di rifiuto maggiore rispetto a quello autorizzato (150 t/g) determina una modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) che necessita, in via preventiva, dell'attivazione di nuova procedura di valutazione di impatto ambientale al fine di poter valutare tutti gli impatti e quindi la reale fattibilità. **Infatti l'aumento del quantitativo di rifiuti inceneriti determina l'aumento del flusso di massa degli inquinanti emessi in atmosfera i cui effetti ambientali e sanitari devono essere preventivamente valutati mediante il citato procedimento di VIA;**

- 5) sulla base del disposto di cui all'art. 35 del DL 133/2014 che impone alle amministrazioni di provvedere d'ufficio ad autorizzare gli impianti di incenerimento fino alla saturazione del carico termico nominale senza riferimento al potere calorifico dei rifiuti, la soc. Ladurner ha richiesto si procedesse con la modifica dell'autorizzazione. **L'impianto di Montale, incenerendo rifiuti con più basso potere calorifico rispetto a quello ipotizzato nella procedura di VIA del 2005, si troverebbe ad incenerire rifiuti per un quantitativo minimo di 150 tonnellate giorno per arrivare fino a 200-220 tonnellate giorno (con un incremento fino al 47%);**
- 6) la Provincia, ha richiesto specifico parere in merito al Ministero, specificando, nelle more di una risposta, di procedere al rilascio dell'autorizzazione finalizzata al raggiungimento del carico termico, fermo restando il quantitativo massimo di smaltimento autorizzato (150 tonnellate giorno);
- 7) che lo smaltimento di quantitativi maggiori necessita della conclusione positiva di nuovo e propedeutico procedimento di VIA, finalizzato a valutare gli effetti sull'ambiente e quindi sulla salute pubblica.

Nelle conclusioni della sentenza del TAR si evince:

- se un dato impianto, a conclusione del prescritto iter procedimentale, è stato autorizzato **all'esercizio** in relazione a un determinato carico termico, tale autorizzazione consente di per sé **l'operatività dell'impianto** a saturazione del carico in questione; e se **quest'ultimo** dato è **l'unico** limite richiamato dalla norma, si deve intendere che esso può essere raggiunto indipendentemente dalla variabile costituita dalla tipologia dei rifiuti trattati giornalmente e dunque dalla quantità degli stessi. In relazione a quanto sopra è contraddittoria e contrastante con la previsione di legge la pretesa dell'Amministrazione di consentire, tramite l'Aia, **l'utilizzazione dell'impianto** a saturazione del carico termico previsto, subordinandola però al non superamento di un dato limite quantitativo dei rifiuti smaltibili e condizionando ad una nuova procedura di Via il superamento di tale limite;
- non si può far dire alla norma qualcosa di diverso da ciò che essa afferma; **l'autorizzazione** ad operare **"a saturazione del carico termico"** è subordinata alla circostanza che **"sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo"**; **l'assetto operativo** in questione è quello **"a saturazione del carico termico"** e una volta che **l'impianto** sia stato assoggettato in tali condizioni, con esito positivo, a Via non sussistono ostacoli a che venga utilizzato in quella modalità operativa, restando indifferente il quantitativo dei rifiuti trattati giornalmente per raggiungere il livello di saturazione del carico termico, unico dato a cui la norma fa riferimento e dunque unico dato significativo ai fini che qui interessano.

Non sembra sia stata percepita, dal Collegio giudicante, che la procedura di VIA espletata nel 2005 ha valutato gli impatti ambientali e sanitari dell'inceneritore con l'attuale carico termico (che rappresenta il dato costruttivo di targa dell'impianto) ma alla condizione che la saturazione sarebbe raggiunta incenerendo 150 tonnellate giorno di rifiuti con il citato potere calorifico di cui al precedente punto 1). In tale procedura di VIA, infatti, non sono state né prospettate né valutate condizioni gestionali diverse, quali incenerimento rifiuti con minore potere calorifico e quindi per quantitativi maggiori di 150 tonnellate giorno.

Da tutto quanto sopra, tenuto conto:

- A) del vincolo quantitativo imposto con la specifica procedura di VIA conclusasi nel 2005;
- B) della nuova formulazione dell'art. 35 del DL 133/2014 ad opera della Legge di conversione 164/2014 nel quale si legge esplicitamente che: *"... le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto*

ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato di qualità dell'aria ...”;

non si capisce come possa il giudice aver dato ragione alla ditta Ladurner senza tener conto dell'assenza della specifica valutazione degli effetti sia ambientali che sanitari che l'aumento del flusso di massa degli inquinanti emessi in atmosfera può determinare.